

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 177

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 20 marzo 2023

NORME A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

2. La Regione riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

3. La Regione, in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela il caregiver familiare attraverso interventi e azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione definisce modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2
(Il caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. La condizione di non autosufficienza della persona assistita è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto sanitario competente, secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Piano

assistenziale individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura.

3. Il caregiver familiare opera in modo volontario e responsabile nell'ambito del PAI per le persone disabili e per le persone anziane non autosufficienti, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Il caregiver familiare interagisce ed integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati anche avvalendosi di specifici percorsi formativi.

5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso.

6. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori.

Art. 3

(Interventi della Regione a favore del caregiver familiare)

- 1.** La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
- a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare;
 - b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di assistenza per persone in condizione di gravissima non autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale;
 - c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
 - e) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-

sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

Art. 4

(Assegno di assistenza per persone in condizione di gravissima non autosufficienza)

1. L'assegno di assistenza per persone in condizione di gravissima non autosufficienza consiste in un' erogazione monetaria concessa al caregiver, con a carico un disabile o un non autosufficiente, in forza del possesso di requisiti che fanno riferimento al contesto sociofamiliare, al grado di non autosufficienza e disabilità, alle condizioni reddituali definite attraverso lo strumento dell'ISEE.

2. L'erogazione monetaria non è un semplice trasferimento economico a mero supporto del reddito ma è un sostegno vincolato al lavoro di cura che il caregiver esercita direttamente o indirettamente, ad integrazione dei servizi domiciliari e comunitari già assicurati dal sistema pubblico dei servizi sociali.

3. L'assegno viene erogato esclusivamente ai caregiver che si impegnano nel percorso assistenziale previsto PAI.

Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
- a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale, che è il responsabile terapeutico del familiare assistito, l'infermiere referente - case manager che nell'ambito del PAI assume la funzione di coordinatore del caso;
 - c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare, operante nell'ambito del PAI, potrà essere valutata ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze.

Art. 7

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, emana un proprio regolamento per stabilire le modalità di attuazione di questa legge.

Art. 8

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.

2. La Regione promuove iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno dei caregiver familiari.

3. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

4. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

Art. 9

(Determinazione graduatoria)

1. Concorrono a determinare la graduatoria predisposta dalla Giunta regionale, i seguenti criteri:

a) gravità della condizione di non autosufficienza, certificata da idonea documentazione medica e amministrativa;

- b) condizione economica complessiva del nucleo familiare determinata dal calcolo dell'ISEE;
- c) situazione reddituale della persona non autosufficiente inclusiva di pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento e altri introiti a qualsiasi titolo percepiti.

Art. 10
(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge, sentita la Commissione assembleare competente, individua le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

2. La Giunta regionale individua, altresì, i casi e le modalità con cui è possibile erogare un contributo economico per le prestazioni del caregiver familiare, sulla base dei requisiti previsti all'articolo 9.

Art. 11
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore di questa legge e, successivamente, con cadenza biennale, trasmette una relazione illustrativa al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, al fine del controllo sull'attuazione della legge e della valutazione sull'efficacia della stessa, contenente, in particolare:

- a) l'avvenuto riconoscimento della figura del caregiver familiare;
- b) gli interventi attivati in suo favore, previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 8;
- c) i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 8;
- d) un quadro relativo all'attività svolta dai caregiver, anche rispetto al coordinamento con le altre figure professionali del PPA ed alla sua integrazione nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini ed i soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 300.000,00 da iscriverne a carico della Missione 12, Programma 02 del bilancio di previsione 2023/2025.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2, del bilancio di previsione 2023/2025.

4. All'attuazione degli interventi di cui a questa legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021/2027.